

DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2026
363/2026/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CHABERTON SUNSCAPE MAESTRALE S.R.L.,
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 381159993**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1403^a riunione del 14 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito; decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- le deliberazioni dell'Autorità 13 dicembre 2018, 560/2018/E/eel, 3 giugno 2025, 226/2025/E/eel e 8 aprile 2026, 117/2026/E/eel recanti rispettivamente "Decisione del reclamo presentato da Tecnosolar S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alle pratiche di connessione T0713311 e T0715324", "Decisione del reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 294203478 e "Decisione del reclamo presentato da Società Agricola Anguillara S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 272024403" (di seguito rispettivamente: deliberazione 560/2018/E/eel, deliberazione 226/2025/E/eel e deliberazione 117/2026/E/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026), con cui i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 18 aprile 2026 (prot. Autorità 28829 del 18 aprile 2026), la Chaberton Sunscape Maestrale S.r.l. (di seguito: Chaberton o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) la tempistica impiegata per il riscontro della documentazione necessaria alla connessione alla rete di un lotto di impianti fotovoltaici, ubicato in Via Comastri snc, nel Comune di San Giorgio di Piano (BO), identificato con codice di rintracciabilità 381159993;
2. con nota del 23 aprile 2026 (prot. 30336), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota dell'11 maggio 2026 (prot. Autorità 34743 in pari data), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 18 giugno 2026 (prot. 45236), l'Autorità ha convocato l'audizione delle parti per il 14 luglio 2026 e ha contestualmente richiesto loro informazioni;
5. con nota del 23 giugno 2026 (prot. Autorità 46342 in pari data), il reclamante ha risposto alla richiesta di informazioni;
6. con nota del 29 giugno 2026 (prot. Autorità 47811 in pari data), il gestore ha chiesto il rinvio dell'audizione;
7. con nota del 3 luglio 2026 (prot. Autorità 48885 in pari data), il gestore ha trasmesso una nota di aggiornamento;
8. con nota del 3 luglio 2026 (prot. 49048), l'Autorità ha annullato l'audizione già convocata e ha contestualmente richiesto al reclamante di confermare l'interesse al reclamo;
9. con nota del 10 luglio 2026 (prot. Autorità 50692 in pari data), il reclamante ha confermato il proprio interesse e ha chiesto la convocazione di una nuova audizione;
10. con nota del 28 luglio 2026 (prot. 55184), l'Autorità ha convocato una nuova audizione per il 10 settembre 2026;
11. con nota del 7 settembre 2026 (prot. Autorità 63006 in pari data), il reclamante ha chiesto il rinvio dell'audizione;
12. con nota dell'8 settembre 2026 (prot. 64883), l'Autorità ha spostato l'audizione precedentemente convocata al giorno 14 settembre 2026;
13. con nota del 14 settembre 2026 (prot. 69598), l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale dell'audizione tenutasi il 14 settembre 2026;
14. con nota del 15 settembre 2026 (prot. 69998), l'Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;

15. con nota del 23 settembre 2026 (prot. Autorità 72592 in pari data), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni;
16. con nota del 29
17. settembre 2026 (prot. Autorità 74307 in pari data), il reclamante ha replicato alla nota del gestore;
18. in data 30 settembre 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

19. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 79/99:
 - a) l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
 - b) l'articolo 9, comma 1, secondo cui, tra l'altro le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
20. rilevano, altresì, i seguenti articoli del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera mm), in base al quale il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
 - b) l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), che definisce "data di completamento dei lavori sul punto di connessione" la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
 - c) l'articolo 7, commi 9 e 10, in base ai quali il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione ed a comunicare al gestore l'avvenuto completamento di dette opere;
 - d) articolo 9, comma 8, in base al quale il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
 - e) articolo 9, comma 9, ultimo periodo, il quale prevede che il richiedente aggiorni il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo, dando tempestiva informazione della conclusione positiva o negativa di tale iter.
 - f) l'articolo 10, comma 4, secondo cui, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché

- siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6. Eventuali ritardi nell'attuazione di quanto disposto all'articolo 9, comma 6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione;
- g) l'articolo 10, comma 10.6, che disciplina la documentazione che il richiedente deve inviare al gestore di rete una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
 - h) l'articolo 10, comma 10.6*bis*, secondo cui il gestore di rete, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6 del medesimo TICA, verificata la completezza della medesima documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6 del medesimo TICA. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 del TICA risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede a inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
 - i) l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1 del medesimo TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del medesimo TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi;
 - j) l'articolo 14, comma 14.4, secondo cui il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

QUADRO FATTUALE:

- 21. In data 22 giugno 2023, il reclamante, ha presentato al gestore la richiesta di connessione alla rete di un lotto di produzione composto da 2 impianti fotovoltaici per una potenza in immissione richiesta di 5800 kW sito in San Giorgio Di Piano (BO);
- 22. in data 10 ottobre 2023, il gestore ha emesso il preventivo di connessione contraddistinto con il citato codice di rintracciabilità, avente le seguenti caratteristiche:
 - potenza in immissione richiesta (art. 1.1, dd del TICA) 5800 kW;
 - potenza nominale dell'impianto di produzione 5800 kW;
 - potenza ai fini della connessione (art. 1.1, z del TICA) 5800 kW;
- 23. in data 30 novembre 2023, il reclamante ha accettato il preventivo, dichiarando di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;

24. in data 9 aprile 2024, il reclamante ha provveduto a trasmettere, tramite il portale produttori di e-distribuzione (di seguito: PPW), la dichiarazione di atto notorio attestante l'avvio dell'iter autorizzativo;
25. in data 19 novembre 2024, il reclamante ha trasmesso, tramite il PPW, la dichiarazione di atto notorio attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico, dichiarando espressamente che *“le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete SONO STATE OTTENUTE”*;
26. in data 10 febbraio 2025, il gestore ha inviato al reclamante il rigetto della dichiarazione relativa alla conclusione dell'iter autorizzativo, richiedendo l'integrazione di documentazione essenziale ivi indicata;
27. in data 5 agosto 2025, il reclamante ha trasmesso tramite il PPW una seconda dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico, dichiarando espressamente che *“le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete SONO STATE OTTENUTE”*;
28. in data 7 agosto 2025, il reclamante ha trasmesso, tramite l'apposito servizio del PPW, la comunicazione di fine opere strettamente necessarie, allegando copia del bonifico a saldo del corrispettivo di connessione previsto dal TICA;
29. in data 6 novembre 2025, il gestore ha rigettato la citata comunicazione di fine opere strettamente necessarie, richiedendo l'integrazione di documentazione essenziale ivi indicata;
30. in data 21 marzo 2026, il gestore ha inviato al reclamante un secondo rigetto della dichiarazione relativa alla conclusione dell'iter autorizzativo, richiedendo l'integrazione di documentazione essenziale ivi indicata;
31. in data 31 marzo 2026, il reclamante ha trasmesso tramite il PPW una terza dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico, dichiarando espressamente che *“le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete SONO STATE OTTENUTE”*;
32. in data 20 aprile 2026, il gestore ha inviato al reclamante un terzo rigetto della dichiarazione relativa alla conclusione dell'iter autorizzativo, richiedendo l'integrazione di documentazione essenziale ivi indicata;
33. sempre in data 20 aprile 2026, il reclamante ha trasmesso tramite il PPW una quarta dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico, dichiarando espressamente che *“le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete SONO STATE OTTENUTE”*;
34. in data 6 maggio 2026, il gestore ha inviato al reclamante un quarto rigetto della dichiarazione relativa alla conclusione dell'iter autorizzativo, richiedendo l'integrazione di documentazione essenziale ivi indicata;
35. in data 9 giugno 2026, il reclamante ha inviato al gestore una quinta dichiarazione di conclusione dell'iter autorizzativo;
36. in data 22 giugno 2026, il reclamante ha trasmesso, tramite l'apposito servizio del PPW, una seconda comunicazione di fine opere strettamente necessarie;
37. in data 25 giugno 2026, il gestore ha validato positivamente la seconda dichiarazione di conclusione delle opere strettamente necessarie resa dal reclamante;

38. in data 30 giugno 2026, il gestore ha comunicato al reclamante l'esito positivo della conclusione dell'iter autorizzativo conforme, consentendone la validazione ai fini della prosecuzione dell'iter di connessione;
39. ad oggi risulta che il gestore ha avviato i lavori di realizzazione della connessione, la cui durata prevista dal preventivo di connessione è di 97 giorni lavorativi.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

40. Il reclamante contesta al gestore il ritardo con cui il medesimo ha richiesto l'integrazione della documentazione allegata alle comunicazioni di conclusione del procedimento per l'autorizzazione delle opere di rete e alle comunicazioni di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
41. in particolare, il reclamante rileva che *“Se il Gestore, che, in base al TICA, ha 90 gg per realizzare il cavidotto, avesse analizzato per tempo la documentazione avrebbe evitato di superare i termini di validità del titolo (autorizzativo, n.d.r.)”*;
42. ad avviso del reclamante, *“poiché le condizioni per l'avvio del termine si sono verificate il 07/08/2025, il termine ultimo per la conclusione dei lavori avrebbe dovuto essere il 24/12/2025”*;
43. il reclamante afferma che *“Il reclamo si è reso necessario a causa del protrarsi dell'inerzia del Gestore per svariati mesi pur a fronte dei continui solleciti e delle richieste dell'odierna reclamante”*;
44. il reclamante sottolinea che *“le interlocuzioni col gestore sono iniziate solo dopo la presentazione del reclamo all'Autorità”*;
45. il reclamante ritiene che *“il silenzio del gestore dall'agosto 2025 al marzo 2026 abbia ritardato notevolmente il progetto di connessione”*;
46. il reclamante, in risposta alla richiesta dell'Autorità di confermare l'interesse al reclamo (nota prot. 49048 del 3 luglio 2026), risponde che *“permane l'oggetto del reclamo consistente nell'imputazione al Gestore di ritardo ingiustificato nel fornire qualsivoglia riscontro se non per l'effetto del reclamo avviato dallo scrivente legale”* e che *“Tale inerzia ha causato un oggettivo ritardo rispetto alle tempistiche previste dal TICA”*;
47. il reclamante, inoltre, ritiene che *“la mancanza di una previsione specifica nel TICA relativa al termine entro cui il gestore è tenuto a verificare la documentazione inviata dal produttore non possa tradursi in una inerzia non arginabile che mette il produttore in una situazione di attesa e di incertezza”*;
48. in conclusione, il reclamante chiede all'Autorità *“di adottare gli opportuni provvedimenti previo espletamento dell'istruttoria, adoperarsi per la soluzione delle problematiche ravvisate dalla reclamante la quale non è posta in condizioni di connettere l'impianto per motivi ad essa non imputabili, favorire una soluzione bonaria, sollecitare il rispetto dei termini previsti dal TICA e ogni altro potere di legge Salvis iuribus”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

49. Secondo il gestore *“il thema decidendum del presente reclamo non concerne una presunta inerzia del Gestore nella realizzazione delle opere di rete, bensì la mancata validazione della documentazione trasmessa dal produttore ai fini del perfezionamento della conclusione dell’iter autorizzativo a proprio carico, necessario a rendere cantierabili le opere di rete per la connessione”*;
50. con riferimento all’iter autorizzativo dell’impianto di rete, il gestore, richiamando il disposto degli articoli 9 comma 8 e 10, comma 4 del TICA, evidenzia che:
- *“la documentazione corredata alla dichiarazione di conclusione dell’iter autorizzativo a proprio carico, trasmessa dal produttore, non risultasse idonea al perfezionamento degli adempimenti autorizzativi necessari ai fini della realizzazione delle opere di rete per la connessione”*;
 - *“non possono ritenersi validamente decorrenti le tempistiche previste dal TICA per la realizzazione delle opere di rete da parte del Gestore, permanendo carenze autorizzative e documentali ostative alla cantierabilità delle opere medesime”*;
 - *“le contestazioni formulate dal reclamante devono pertanto ritenersi infondate”*;
51. in relazione alle opere strettamente necessarie per la connessione, e-distribuzione, richiamando il disposto degli articoli 7, commi 9 e 10 del TICA, evidenzia che *“la comunicazione di Fine Opere Strettamente Necessarie trasmessa dal Produttore in data 07/08/2025 è stata oggetto di verifica istruttoria, all’esito della quale è risultata incompleta per carenza documentale. Tuttavia, a causa di un disservizio informatico che ha interessato il Portale Produttori, la relativa comunicazione di rigetto non risulta essere stata formalmente trasmessa al Produttore tramite il Portale e, pertanto, non è disponibile una comunicazione di rigetto formalizzata attraverso il medesimo canale. Si rappresenta, peraltro, che, in data 06/11/2025, il tecnico della scrivente Società..., appreso della presenza del disservizio informatico, ha trasmesso apposita comunicazione a mezzo e-mail allo Studio Tecnico Pro Green S.r.l., incaricato dal Produttore”*;
52. il gestore, nella sua nota del 3 luglio 2026 (prot. Autorità 48885 in pari data), sostiene che *“il produttore ha completato gli adempimenti documentali e autorizzativi posti a proprio carico, con conseguente venir meno delle criticità che avevano dato origine alla controversia”* e che *“L’iter di connessione risulta pertanto nelle condizioni di proseguire secondo le successive fasi previste dalla regolazione vigente, essendo stata validata la documentazione che costituiva l’oggetto del presente reclamo”*;
53. in conclusione, il gestore ritiene che *“L’intervenuto perfezionamento degli adempimenti oggetto del presente procedimento consente di ritenere integralmente definito il quadro istruttorio”* e che *“Alla luce delle carenze autorizzative e documentali sopra richiamate, le contestazioni formulate dal reclamante devono pertanto ritenersi infondate, con conseguente archiviazione del procedimento per insussistenza dei presupposti posti a fondamento del reclamo”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

54. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sulla tempistica entro cui il gestore ha eccepito al reclamante l'incompletezza della documentazione da questi allegata alla comunicazione di conclusione del procedimento per l'autorizzazione delle opere di rete e alla comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione degli impianti in parola;
55. in particolare, il reclamante contesta la prolungata assenza di riscontro, da parte del gestore, alla comunicazione di conclusione dell'iter autorizzativo trasmessa dal reclamante il 5 agosto 2025 e riscontrata negativamente dal gestore il 21 marzo 2026;
56. preliminarmente, occorre evidenziare che, in base all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, il gestore è tenuto a connettere alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole tecniche e della regolazione vigente; ne consegue che il superamento dei termini espressamente previsti dalla regolazione non costituisce una mera irregolarità, ma integra un vero e proprio inadempimento contrattuale, oltreché una violazione della regolazione vigente;
57. per quanto concerne, in particolare, l'erogazione del servizio di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, tale obbligo deve essere adempiuto oltre che nel rispetto delle tempistiche stabilite dal TICA, anche secondo criteri di correttezza e diligenza professionale;
58. tuttavia, anche laddove il TICA non preveda un termine specifico per il singolo adempimento, il tempo di svolgimento del medesimo non può in alcun caso ritenersi rimesso alla libera determinazione del gestore di rete, ma deve essere ricavato facendo ricorso al principio generale di tempestività, desumibile in particolare dal comma 14.4 del TICA, il quale impone al gestore di rete di comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore (o cause imputabili al richiedente o a terzi) che, pur incidendo sul decorso del tempo a disposizione del gestore di rete per eseguire una prestazione, lo esonerano dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico;
59. come è ovvio, la tempestività non può essere intesa in senso indeterminato, ma implica necessariamente una prossimità temporale tra il momento in cui il gestore acquisisce conoscenza della circostanza rilevante e il momento in cui la comunica al richiedente;
60. fatta questa disamina del diritto applicabile, si può ora passare all'analisi del merito della controversia, per verificare se il gestore, nel corso del procedimento di connessione alla rete del lotto di impianti in questione, abbia correttamente applicato il TICA, anche con riferimento al rispetto del principio di tempestività;
61. al riguardo, è necessario ripercorrere gli avvenimenti succedutisi nel corso della procedura di connessione in relazione a due obblighi informativi posti in capo al reclamante dal TICA, vale a dire la comunicazione di conclusione dell'iter autorizzativo, disposta dall'articolo 9, comma 9, del TICA, e la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla connessione, prevista dall'articolo 7, comma 10, del TICA;

62. con riferimento alle contestazioni relative alla conclusione dell'iter autorizzativo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del TICA, il richiedente la connessione è tenuto a comunicare al gestore l'avvenuta conclusione della procedura autorizzativa;
63. dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, risulta che:
- il 19 novembre 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore una prima dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico;
 - in data 10 febbraio 2025 (dopo 55 giorni lavorativi), il gestore ha eccepito al reclamante l'incompletezza della documentazione allegata, indicando la documentazione da fornire;
 - il 5 agosto 2025, il reclamante ha trasmesso al gestore una seconda comunicazione di avvenuta conclusione dell'iter autorizzativo;
 - il 21 marzo 2026 (dopo 157 giorni lavorativi), il gestore ha nuovamente rilevato l'incompletezza della documentazione fornita dal reclamante, chiedendo ulteriori integrazioni;
 - il 31 marzo 2026, il reclamante ha inviato la terza comunicazione di conclusione dell'iter autorizzativo;
 - il 20 aprile 2026 (dopo 13 giorni lavorativi), il gestore ha evidenziato ulteriormente l'incompletezza della documentazione fornita;
 - il 20 aprile 2026, il reclamante ha trasmesso al gestore la quarta integrazione documentale;
 - il 6 maggio 2026, il gestore ha evidenziato nuovamente l'incompletezza della documentazione fornita;
 - il 9 giugno 2026, il reclamante ha inviato al gestore la quinta dichiarazione di conclusione dell'iter autorizzativo;
 - il 30 giugno 2026, il gestore ha comunicato al reclamante la completezza della comunicazione trasmessa;
64. con riferimento alle contestazioni relative al perfezionamento delle opere strettamente necessarie per la connessione, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 10 del TICA, il richiedente la connessione è tenuto ad inviare al gestore la comunicazione di avvenuto completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
65. dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, risulta che:
- il 7 agosto 2025, il reclamante ha trasmesso una prima comunicazione di conclusione delle opere strettamente necessarie alla connessione;
 - il 6 novembre 2025 (dopo 64 giorni lavorativi), il gestore ha rigettato la suddetta comunicazione evidenziando la mancanza di due documenti;
 - il 22 giugno 2026, il reclamante ha trasmesso al gestore una seconda comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla connessione;
 - il 25 giugno 2026, il gestore ha validato positivamente la seconda dichiarazione di conclusione delle opere strettamente necessarie;

66. dagli eventi precedentemente descritti emerge come in tre occasioni il gestore abbia lasciato trascorrere un tempo oggettivamente molto lungo (55 giorni lavorativi, 157 giorni lavorativi e 64 giorni lavorativi) per comunicare al reclamante l'incompletezza della documentazione da questi fornita;
67. dall'analisi dei predetti fatti, con riferimento alle richieste di integrazione documentale avanzate dal gestore in relazione alla conclusione dell'iter autorizzativo e alla comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, si rileva che, tra le cause imputabili al richiedente la connessione che escludono l'indennizzo automatico, rientra in primo luogo il mancato o inesatto svolgimento di quegli adempimenti che il TICA pone in capo al richiedente stesso e da cui il TICA stesso fa decorrere il tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione della prestazione;
68. tuttavia, anche il gestore, in questi casi, ha l'obbligo di verificare - nel tempo previsto dal TICA o, comunque, tempestivamente - se il richiedente abbia eseguito in modo corretto l'adempimento a proprio carico e di dare al medesimo un pronto riscontro, non potendo in alcun caso ritenersi rimesso alla libera determinazione del gestore di rete il tempo di svolgimento della verifica;
69. al riguardo, occorre rilevare che il TICA non fissa espressamente un termine entro il quale il gestore debba esprimersi in ordine alla completezza delle comunicazioni di conclusione dell'iter autorizzativo e di completamento delle opere strettamente necessarie alla connessione;
70. tuttavia, come già argomentato in precedenti decisioni di reclami (si vedano, ad esempio, le deliberazioni 560/2018/E/eel, 226/2025/E/eel e 117/2026/E/eel) da cui non vi è necessità di discostarsi, nelle casistiche in cui il TICA non preveda un termine specifico entro cui un adempimento debba essere svolto, il gestore non può riservarsi un tempo indeterminato e, soprattutto, sproporzionato rispetto al compito che è chiamato a svolgere;
71. ne deriva che, non prevedendo il TICA una specifica tempistica per questa verifica documentale, nel rispetto del generale principio di tempestività, occorre desumere *aliunde* la tempistica a disposizione del gestore, ricorrendo all'applicazione dell'*analogia legis*;
72. al riguardo, giova ricordare che l'Autorità ha già avuto modo di far presente (cfr. la decisione adottata con deliberazione 560/2018/E/eel) che *"...rientra nei doveri di diligenza professionale cd. specifica o qualificata (di cui al comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile) richiesta ad un operatore professionale, quale è il gestore della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, non solo controllare che la documentazione presentata dal richiedente la connessione, in ordine all'ottenimento dei prescritti atti autorizzativi, sia completa o meno, ma anche effettuare tale verifica in tempi ragionevolmente brevi (come si desume, ad esempio, anche dall'articolo 10, comma 6bis del TICA, secondo cui "Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione [...]. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al*

richiedente”). Ciò al fine di poter, nel più breve tempo possibile, dare avvio ai lavori di realizzazione della connessione, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, ovvero, di consentire al soggetto richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, in caso di esito negativo...Tale inerzia del gestore non risulta in alcun modo giustificabile posto che l'esercente, sotto tale profilo, non ha evidenziato, a propria discolpa, circostanze imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza...È infatti evidente che procrastinare senza alcuna motivazione la comunicazione dell'esito dei controlli di completezza della documentazione – con conseguente ingiustificato prolungamento dell'iter di connessione a danno del reclamante – costituisce comportamento contrario ai citati principi di diligenza professionale, a cui dovrebbe essere improntata l'azione del gestore, erogatore di un servizio di pubblica utilità...”.

73. anche nel caso specifico, dunque, non avendo il gestore evidenziato fatti o circostanze imprevedibili che abbiano condizionato i tempi di riscontro alle comunicazioni rilasciate dal reclamante, appare ragionevole desumere la tempistica a disposizione del gestore dall'articolo 10, comma 6bis del TICA, che fissa in 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione da parte del richiedente, il tempo a disposizione del gestore per comunicare al richiedente medesimo la necessità di eventuali integrazioni;
74. da questo assunto discende che il tempo utilizzato dal gestore oltre il predetto limite di 5 giorni lavorativi per ciascun riscontro – essendo contrario al principio di tempestività espresso dal comma 14.4 del TICA – non determina l'interruzione del decorso del termine per l'avvio della realizzazione della connessione;
75. nel caso di specie, quindi, assumendo cinque giorni lavorativi come tempo ragionevole a disposizione del gestore per la verifica documentale, si perviene a computare le seguenti tempistiche, eccedenti il suddetto termine, nell'azione del gestore:
 - a) 50 giorni lavorativi per il riscontro alla prima dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo;
 - b) 152 giorni lavorativi per il riscontro alla seconda dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo;
 - c) 8 giorni lavorativi per il riscontro alla terza dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo;
 - d) 59 giorni lavorativi per il riscontro alla prima comunicazione di conclusione delle opere strettamente necessarie alla connessione.
76. di queste 4 tempistiche, considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera mm) del TICA il tempo di realizzazione della connessione decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione, solamente quella relativa al riscontro della comunicazione di conclusione delle opere strettamente necessarie alla connessione (lett. d) può incidere sul computo del tempo di realizzazione della connessione; ciò in quanto tale comunicazione completa è stata ricevuta dal gestore dopo la comunicazione completa di conclusione dell'iter autorizzativo;

77. di contro, il tempo impiegato dal gestore per il riscontro alle dichiarazioni di fine iter autorizzativo (lett. a, b e c) pari a 210 giorni lavorativi, non rileva ai fini del calcolo del tempo di realizzazione della connessione - poiché esso ha iniziato a decorrere solo dopo l'invio della comunicazione completa di fine opere strettamente necessarie per la connessione - e, quindi, non comporta un ritardo indennizzabile;
78. pertanto, con riferimento al periodo antecedente la data di perfezionamento della comunicazione di fine opere strettamente necessarie per la connessione (22 giugno 2026), al netto delle tempistiche utilizzate dal reclamante per la messa a disposizione delle integrazioni richieste dal gestore (154 giorni lavorativi), si ritiene che tutto il tempo utilizzato dal gestore per verificare le comunicazioni di fine opere inviate dal reclamante, il 7 agosto 2025 e il 22 giugno 2026, eccedente i 5 giorni lavorativi a sua disposizione (come quantificato al precedente punto 75, lett. d), pari a 59 giorni lavorativi, sia totalmente imputabile al tempo di realizzazione della connessione;
79. conseguentemente però, tenuto conto che allo stato dell'odierna decisione l'impianto del reclamante non è ancora stato connesso, non è possibile ravvisare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale erogazione dell'indennizzo automatico applicabile;
80. infatti, assunto che nel preventivo di connessione il gestore ha dichiarato che il tempo massimo di realizzazione della connessione è di 97 giorni lavorativi, l'indennizzo automatico dovrà essere corrisposto solamente nel caso in cui tale tempo massimo, comprensivo dei suddetti 59 giorni lavorativi, venga effettivamente superato;
81. considerato che ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Chaberton Sunscape Maestrale S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 381159993;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di includere nel "tempo di realizzazione della connessione", definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), del TICA, l'intervallo di tempo di 59 giorni lavorativi accertato per il riscontro alla prima comunicazione di conclusione delle opere strettamente necessarie alla connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

14 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua